

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 novembre 1973

per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Senegal relativo alla fornitura di granturco a titolo di aiuto alimentare

(73/386/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha deposto una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 ; che questa convenzione è applicabile dal 1° luglio 1971 ;

considerando che con lettera del 7 dicembre 1972, la Repubblica del Senegal ha presentato una richiesta d'aiuto alimentare ;

considerando che, tenuto conto della situazione d'approvvigionamento in cereali del Senegal, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 5 000 tonnellate di granturco nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1972/1973,

DECIDE:

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità, l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Senegal relativo alla fornitura di granturco a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo e a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1973.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

Per HAEKKERUP